



REGIONE VENETO

Area Sanità e Sociale

Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTRODI PER MONITORAGGIO
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE E ALL'IRCSS IOV DELLA REGIONE VENETO**

* * * * *

Allegato 8 al Disciplinare di gara

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze	3
Art. 3 - Durata della fornitura.....	4
Art. 4 - Esecuzione del contratto e Condizioni di fornitura	4
<i>4.1 - Innovazione tecnologica</i>	<i>5</i>
Art. 6 – Garanzia a corredo dell’ esecuzione del contratto	6
Art. 7 – Pagamenti	6
Art. 8 - Contratto e spese.....	8
Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto	8
Art. 10 - Controlli Qualitativi/Quantitativi.....	8
Art.11 - Inadempimenti e penalità	9
Art. 12 – Risoluzione del contratto.....	10
Art. 13 - Recesso unilaterale.....	11
Art. 14 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento	11
Art. 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni	12
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 1 – Foro competente	13
Art. 19 – Clausola finale	13

Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità

Il presente Capitolato d'oneri ha per oggetto la fornitura di elettrodi per monitoraggio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto, che verrà espletata, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., dal Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - Segreteria Regionale per la Sanità, sulla base delle funzioni allo stesso attribuite con la D.G.R.V. n. 2370 del 29/12/2011.

Le caratteristiche dei prodotti sono dettagliatamente descritte nel capitolato tecnico di gara, in cui sono rinvenibili anche i prezzi fissati come base d'asta ed i quantitativi che è necessario fornire.

Le quantità sono indicate solo ai fini dell'individuazione della migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell'entità della fornitura; di fatto tale entità sarà determinata dall'effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria.

Pertanto, La Ditta appaltatrice dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.

Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze

In ordine all'esecuzione e gestione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Veneto – Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, (di seguito denominato CRAS), la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:

- espletamento della procedura di gara;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
- custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura e della campionatura dei prodotti aggiudicati;
- azione di coordinamento per quanto attiene le verifiche ed autorizzazioni in merito alle modificazioni soggettive ex art. 116 d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla Regione Veneto - CRAS acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante l'autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:

- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
- stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
- gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
- ricevimento fatture e relativi pagamenti;
- valutazione in merito alle eventuali attività di cui all'art. 17 del presente Capitolato;
- gestione dell'eventuale contenzioso successivo all'aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
- autorizzazione al subappalto;

- monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni all'Amministrazione Regionale;
- istruttoria per una eventuale revisione prezzi.

Art. 3 - Durata della fornitura

La durata della fornitura è fissata in 36 mesi e decorrerà dalla data indicata nel contratto che verrà stipulato a seguito dell'aggiudicazione.

L'impresa aggiudicataria di ogni singolo lotto, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute, per consentire la definizione delle procedure relative all'espletamento della nuova gara, qualora non ancora espletata o conclusa, e, comunque per un periodo non superiore a 180 giorni dalla data di scadenza del contratto.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione Consip inerente la fornitura oggetto della gara, le aziende Sanitarie della Regione Veneto e lo IOV si riservano la facoltà di recedere dal contratto con la ditta aggiudicataria, nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell' art.1373 – Il comma – del Codice Civile.

Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 D. Lgs. 163/2006, si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Art. 4 - Esecuzione del contratto e Condizioni di fornitura

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

La prestazione a carico della Ditta appaltatrice dovrà essere eseguita sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso dalla Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati.

La Ditta appaltatrice dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini via telefax e con altri strumenti informatici richiesti dalle Aziende Sanitarie. L'Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

Le consegne dovranno avvenire nell'orario e presso i locali indicati nell'ordine/presso i Magazzini delle Aziende Sanitarie. La Ditta appaltatrice dovrà consegnare prodotti, integri, rispondenti all'ordine ed alle

specifiche e ai requisiti indicati nella propria offerta di cui alle schede tecniche ed alla campionatura presentata.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da apposito documento, che dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nel quale dovranno, tra l'altro, essere indicati:

- la data di consegna
- il numero e data ordine
- quantità e descrizione dei beni consegnati

La carenza di uno o più degli elementi sopra citati potrà portare a ritardi nella liquidazione delle fatture che non potranno essere addebitati alla Azienda Sanitaria.

In caso di mancata consegna o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale a carico della Ditta appaltatrice con le modalità previste dal presente Capitolato.

La Ditta appaltatrice deve effettuare le consegne, entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco).

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di consegna e/o di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati dalla S.A.. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro un giorno dal suo verificarsi e, pena la decadenza, confermata formalmente entro 7 giorni dal suo verificarsi.

L'eventuale programma di consegne dei beni, dovrà essere concordato con le competenti strutture della Azienda Sanitaria.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura della Azienda Sanitaria, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della richiesta.

A seconda della complessità dell'oggetto della fornitura, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui verrà effettuata la consegna.

In caso di consegna di prodotti difettosi e/o non conformi, la Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione, entro le 48 ore dalla contestazione.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

Nell'ipotesi in cui le Autorità competenti o il fabbricante dispongano il divieto di vendita e il ritiro di un prodotto dal commercio, per salvaguardare la salute pubblica da situazioni di rischio e pericolosità, il venditore è obbligato, a propria cura e spese, al ritiro del prodotto nel termine di 60 giorni dalla data del provvedimento di ritiro.

4.1 - Innovazione tecnologica

Qualora il fornitore, nel corso della durata del contratto, presenti in commercio prodotti analoghi a quelli previsti dalla fornitura (anche in seguito ad innovazioni normative) che presentino migliori caratteristiche di

rendimento, potrà proporre alle Aziende Sanitarie la sostituzione dei prodotti a condizioni economiche pari o migliorative rispetto a quelle in atto, previa valutazione tecnica.

Qualora la sostituzione non sia autorizzata, resta l'obbligo in capo alla Ditta aggiudicataria, di fornire i prodotti offerti originariamente in gara.

Art. 5 - Rischi da interferenza

Visto quanto sopra in merito alle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a ZERO.

Art. 6 – Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto

A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire, a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura e che lo richiedessero, distinti depositi cauzionali calcolati sull'importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/06.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.

Art. 7 – Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i

dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 16 del presente Capitolato d'oneri.

L'appaltatore, per consentire alla Regione Veneto la verifica dell'andamento delle "forniture regionali", ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso dell'esecuzione dei relativi contratti, stipulati da ogni singola Azienda Sanitaria, si impegna a trasmettere, anche per via telematica, al CRAS, previa specifica richiesta, con cadenza semestrale (entro i 30 gg. successivi al semestre di riferimento), un report in formato elettronico, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi agli ordinativi effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria. Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che possono essere richieste con il suddetto report: 1) denominazione Azienda Sanitaria ordinante, 2) numero lotto 3) numero pezzi ordinati per prodotto, 4) valore della fornitura.

Il non rispetto della prestazione di cui sopra, necessaria alla Regione Veneto per le debite verifiche, può configurare inadempimento contrattuale e conseguire l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 12 del presente Capitolato d'oneri.

Art. 8 - Contratto e spese

Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.

In caso di particolare urgenza, l'Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 9 Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 116 del D. Lgs 163/06.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita. I pagamenti relativi alle attività prestate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

Art. 10 - Controlli Qualitativi/Quantitativi

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell'Azienda Sanitaria non esonera l'impresa fornitrice per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'Azienda Sanitaria si riserva, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare, presso altre imprese, il materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

I prodotti, risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione del fornitore e successivamente restituiti anche se tolti dagli imballaggi originali.

In caso di reiterato accertamento, con le modalità previste dal presente articolo, dell'avvenuta consegna di prodotti difettati, viziati o comunque non rispondenti, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica e/o alla campionatura dei prodotti offerti in sede di gara, l' Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R, risolvere di diritto il contratto.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazioni delle penali di cui all'articolo 12 e l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

La mancata sostituzione della merce respinta sarà considerata "mancata consegna".

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Amministrazione dell'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.

L'Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l'Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.

Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.

Art.11 - Inadempimenti e penalità

L'impresa è soggetta all'applicazione di penalità nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna dei prodotti;
- ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi e/o non conformi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna o di collaudo.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda

Sanitaria nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le penali per ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, sono le seguenti:

- per ogni giorno di ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti, una penale pari al 2% dell'importo del materiale non consegnato in tempo utile, con un minimo di € 250,00.
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati difettosi, rispetto ai termini previsti, una penale pari al 2% dell'importo del materiale non sostituito in tempo utile, con un minimo di € 250,00.

L'ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:

- sui crediti dell'impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
- ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l'impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
- in ogni caso, l'ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall'adempimento dell' obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

E' fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti all'Azienda Sanitaria dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura o del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c).

La Azienda Sanitaria. avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito alla Ditta appaltatrice inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all'art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:

- di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione al fornitore;
- di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- di ritardo nella consegna dei prodotti protratto per oltre 30 gg dalla data di cui all'art 5 (esecuzione del contratto); ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 16.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 13 - Recesso unilaterale

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 c.c., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/90.

Art. 14 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Veneto, per quanto di competenza, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l'emissione dell'ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in

particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Art. 15 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- a) Posta elettronica certificata (PEC)
- b) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
- c) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d'onere si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine, l'Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Art. 1 – Foro competente

Per tutte le controversie relative ai rapporti con il CRAS, sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.

In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

Art. 19 – Clausola finale

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.